



Il Conservatore del Registro delle
Imprese

ANNO 2011 – NOTA PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI NOMINA E DI CONFERMA DEI SINDACI AL REGISTRO IMPRESE.

Nell'imminenza degli adempimenti per il rinnovo delle cariche sociali delle società di capitali e cooperative iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cremona, si fa osservare che:

- l'ultima edizione del *Prontuario per la presentazione degli atti societari con la comunicazione unica – Lombardia* – in corso di pubblicazione sul sito camerale www.cr.camcom.it – *Sezione Registro Imprese* – per decisione unanime dei Conservatori Lombardi richiede che: "Per ciascun sindaco (nominato o confermato) deve essere data piena ed evidente prova dell'accettazione – contestuale o differita – della nomina a tale incarico";
- la decisione è stata indotta da talune pronunce giurisprudenziali dei Giudici del Registro – in particolare quelli di Milano e Brescia – riferite a casi di professionisti totalmente ignari di essere stati nominati sindaci effettivi o supplenti in talune società;
- la nuova indicazione è richiesta sia per i sindaci effettivi e supplenti nominati in sede di costituzione di nuova società (paragrafi 1.1 DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO pagina 27 per le società per azioni e paragrafo 1.1 DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO pagina 81 per le società a responsabilità limitata, mentre per le società cooperative il rinvio alle modalità delle altre società è a pagina 154) che per i sindaci effettivi o supplenti nominati o confermati per i mandati successivi a quello di costituzione (paragrafi 2.0.3 ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEI SINDACI pagina 31 per le società per azioni e paragrafo 2.0.3 ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEI SINDACI pagina 85 per le società a responsabilità limitata, mentre per le società cooperative il rinvio alle modalità delle altre società è sempre a pagina 154);



- per lo scrivente Dirigente, **la prova dell'avvenuta accettazione della nomina da parte di ciascun sindaco può essere data essenzialmente in due modi:**
 - a) **se i sindaci sono presenti alla costituzione della società oppure all'assemblea di nomina, facendo risultare tale presenza e la relativa accettazione nel contesto dell'atto costitutivo o del verbale di assemblea di nomina;**
 - b) **se i sindaci non sono presenti alla costituzione della società oppure all'assemblea di nomina, dovendo sottoscrivere digitalmente ciascun sindaco nominato o confermato la distinta FEDRA della pratica, per provare di conoscere ed accettare la relativa nomina;**
- **resta inteso che – ai sensi dell'articolo 2400, 3° comma del codice civile – l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina, della conferma (che in realtà è da leggersi quale nomina per un nuovo mandato) e la cessazione dei sindaci è e rimane adempimento spettante agli amministratori;**
- **parimenti, nulla è cambiato con riferimento alla nomina, alla conferma ed alla cessazione degli amministratori.**

CREMONA, 5 APRILE 2011

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dottor Nicola Maffezzoni**